



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Umberto I°, 7 – C.A.P. 10020

Tel. 011/940.80.08

Fax 011/940.70.14.

Ordinanza n° 28 / 2012

Baldissero Torinese, li 10 luglio 2012

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale

Visto il D.Lvo 30/04/1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada”, nonché le norme contenute nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, che prevedono condizioni e deroghe relativamente alla circolazione stradale in caso di manifestazioni;

Considerato che da venerdì 13/07/2012 a martedì 17/07/2012, l'Associazione di Promozione Sociale Pinin Pacot, in collaborazione con il Comune di Baldissero Torinese, organizza in Baldissero Torinese Frazione Rivodora la manifestazione “Festa Patronale di Rivodora”;

Considerato il notevole afflusso di visitatori che si riverseranno nella Frazione Rivodora, si ritiene necessario:

- **DA VENERDI' 13 LUGLIO 2012 A MARTEDI' 17 LUGLIO 2012:**

- vietare il transito e la sosta a tutte le categorie di veicoli, dall'altezza del palo dell'illuminazione pubblica a metà Piazza XXV Aprile, fino all'ingresso del Giardino dei Ragazzi (fatta eccezione per i mezzi dell'organizzazione);
- vietare la fermata a tutte le categorie di veicoli nella Via Torino su ambo i lati, nel tratto compreso tra gli interni del numero civico 11 e l'intersezione con Strada Tetti Fenoglio, oltre a riservare n° 2 parcheggi per disabili in Via Torino di fronte all'intersezione con Strada Tetti Fenoglio e ° 2 parcheggi, per i mezzi della Protezione Civile, in Strada Tetti Fenoglio intersezione Via Torino;
- istituire un divieto di fermata con rimozione forzata all'ingresso del campo di calcio ubicato in Strada della Fonte;

Visto il D.Lvo 267/2000;

ORDINA

◆ - **DA VENERDI' 13 LUGLIO 2012 A MARTEDI' 17 LUGLIO 2012:**

- di vietare il transito e la sosta a tutte le categorie di veicoli, dall'altezza del palo dell'illuminazione pubblica a metà Piazza XXV Aprile, fino all'ingresso del Giardino dei Ragazzi (fatta eccezione per i mezzi dell'organizzazione);
- di istituire un divieto di fermata a tutte le categorie di veicoli nella Via Torino su ambo i lati, nel tratto compreso tra gli interni del numero civico 11 e l'intersezione con Strada Tetti Fenoglio, oltre a riservare n° 2 parcheggi per disabili in Via Torino di fronte all'intersezione con Strada Tetti Fenoglio e ° 2 parcheggi, per i mezzi della Protezione Civile, in Strada Tetti Fenoglio intersezione Via Torino;

- di istituire un divieto di fermata con rimozione forzata all'ingresso del campo di calcio ubicato in Strada della Fonte;

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

DISPONE ALTRESI' CHE:

1) che l'Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Web del Comune per quindici giorni;

2) che copia dell'ordinanza venga inviata al :

- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Chieri

A V V E R T E

- a norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Daniele Palermi, Segretario Generale;

- che i trasgressori del presente provvedimento saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente in materia;

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto, ovvero nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. per il Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).



Per il Comandante del Corpo di P.M.
Il Segretario Generale
Dott. Daniele Palermi